

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 401 Provocazione al duello per fine di lucro (Abrogato)

[Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'[articolo 629](#).

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [c.p. [575](#)], nel caso in cui il duello sia avvenuto.]